

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno sette del mese di marzo dell'anno duemilaventitre si è riunita in seconda convocazione alle ore 11:00 presso la sede dell'Associazione "ECOMUSEO DELLA PIETRA LECCESE" l'assemblea dei soci per deliberare sul seguente ordine del giorno:

- modifica dello statuto;
- iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;
- varie ed eventuali.

Prende la parola, a norma di statuto, il Presidente del Consiglio Direttivo, Elisa Monsellato, che chiama l'associato Delia De Donno a redigere il presente verbale.

Preliminarmente, il Presidente dichiara:

1. che l'assemblea è stata regolarmente convocata, nei termini e modi previsti dall'art. 16 dello statuto;
2. che, a norma dell'art. 19 dello statuto, l'assemblea viene dichiarata regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza di numero 5 soci su un totale di numero 7 soci iscritti nel libro dei soci;
3. che l'assemblea è atta a deliberare sugli argomenti posti in discussione.

Il Presidente passa alla trattazione del primo punto in discussione e ribadisce i motivi, già noti ai presenti, della modifica dello statuto ovvero la necessità di adeguare lo statuto al decreto legislativo n. 117/2017 affinché l'associazione possa iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore e assumere la qualifica di ETS. Da ciò ne discenderebbe la possibilità di sfruttare, ove possibile, i vantaggi dell'iscrizione al registro quali i vantaggi fiscali e la possibilità di accesso ai bandi pubblici.

Il Presidente evidenzia che, tuttavia, da detta iscrizione discendono precisi obblighi volti a favorire una maggiore trasparenza; detti obblighi vengono elencati succintamente all'assemblea.

Dopo ampia discussione, l'assemblea, all'unanimità e per alzata di mano

approva

- il nuovo statuto;
- l'iscrizione dell'associazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il Presidente, ripresa la parola, si impegna a provvedere alla registrazione del nuovo statuto presso l'Agenzia delle Entrate e alla successiva iscrizione dell'associazione al RUNTS.

Non essendovi null'altro su cui deliberare, il Presidente dichiara sciolta la seduta alle ore 11:45 previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Segretario

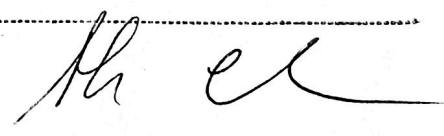
Delia De Donno



Il Presidente

Elisa Monsellato



125
Esente
13 MAR 2017
3
verific
Mod. F22 del


Elenco Soci all'Assemblea Straordinaria

Il Presidente dichiara che all'Assemblea dell'Associazione "ECOMUSEO DELLA PIETRA LECCESE", riunitasi in data 07 marzo 2023, sono presenti i seguenti Soci:

	Socio	Firma
1	VITTORIA DE LUCA	Vittoria De Luca
2	ANNA EMANUELA VINCENTI	Anna Emanuele Vincenti
3	FERDINANDO MARROCCO	Ferdinando Marrocco
4	DE DONNO PELLICIA	De Donno Pellicia
5	ELISA MARSELLATO	Elisa Marsellato
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		

STATUTO
dell'Associazione Culturale
"ECOMUSEO DELLA PIETRA LECCESE – ETS"

articolo 1 - denominazione e sede

E' costituita, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, ai sensi del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione culturale avente la seguente denominazione: **"ECOMUSEO DELLA PIETRA LECCESE – ETS"**.

L'associazione potrà utilizzare l'acronimo ETS soltanto una volta avvenuta l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione non ha fine di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui all'art. 2.

La durata dell'associazione è illimitata.

La sede dell'associazione potrà essere mutata con deliberazione dell'assemblea degli associati.

articolo 2 – scopo, finalità e attività

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più delle seguenti attività di interesse generale:

- a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- h) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di

condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

L'Associazione intende attuare concretamente i propri fini attraverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti attività:

- tutelare, promuovere e valorizzare la cultura materiale della pietra leccese e più specificatamente: le tecniche estrattive e di lavorazione, le metodologie di impiego, i territori scavati e i territori costruiti, le caratteristiche geomorfologiche che fanno del sito di Cursi uno dei più interessanti dal punto di vista paleontologico; il paesaggio disegnato dal secolare lavoro dei cavamonti. Tutto ciò in una prospettiva che vede Cursi ed il bacino estrattivo della pietra leccese collocato geograficamente e culturalmente al centro del Salento e al centro del Mediterraneo.

Per raggiungere tali scopi è necessario creare un Ecomuseo dove organizzare, conservare, documentare la conoscenza del territorio, coordinando tutte le attività artistiche, culturali, artigianali, sportive, produttive, turistiche e scientifiche.

L'Ecomuseo vuole essere, dunque, spazio organizzato ma anche museo del territorio, delle sue emergenze storiche, architettoniche, culturali, ambientali, sociali, urbanistiche, economiche.

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'associazione potrà:

- creare un itinerario che illustri la pietra leccese quale risorsa tipica, in tutte le sue modificazioni e applicazioni, promuovendo all'occorrenza studi, ricerche, pubblicazioni;
- si potranno organizzare banche dati ed archivi dei lavori progettuali approntati;
- allestire e gestire mostre permanenti in sede fissa e itinerante;
- organizzare un osservatorio internazionale delle pietre e dei marmi;
- dare visibilità all'arte in qualsivoglia modo si manifesti, ai momenti storici della realtà del territorio, alla cultura del lavoro nelle sue diverse e innumerevoli molteplicità;
- organizzare, promuovere e gestire attività di formazione professionale in relazione agli scopi perseguiti dall'associazione;
- elaborare proposte operative e studi di fattibilità per organizzare i servizi connessi al settore lapideo e allo sviluppo complessivo del territorio;
- approntare programmi diretti ad incoraggiare la popolazione del Salento e dei Paesi che si affacciano sul mediterraneo, al recupero di strutture edilizie esistenti, cave dismesse, siti estrattivi destinandoli a spazi e percorsi espositivi e didattici e per promuovere attività turistiche, scambi culturali con particolare riferimento alle nuove generazioni e agli studenti.

L'associazione potrà esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale.

L'associazione potrà esercitare a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, anche attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.

articolo 3 - ammissione e numero degli associati

Il numero degli associati è illimitato.

Possono aderire all'associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al consiglio di amministrazione una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- l'indicazione della denominazione, sede, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica nel caso di enti;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

Il consiglio di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del consiglio di amministrazione, nel libro degli associati.

Il consiglio di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal consiglio di amministrazione, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

articolo 4 - diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente statuto e gli eventuali regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

articolo 5 - perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

L'associato può sempre recedere dall'associazione.

Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al consiglio di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha effetto dalla data della decisione del consiglio di amministrazione.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

articolo 6 – organi sociali

Sono organi sociali:

- 1) l'assemblea degli associati;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) il presidente;
- 4) l'organo di controllo, se deliberato dall'assemblea o previsto per legge;
- 5) il collegio dei probiviri, se deliberato dall'assemblea.

L'elezione degli organi sociali non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

articolo 7 - assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

Si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

La convocazione dell'assemblea avviene mediante comunicazione scritta o a mezzo posta elettronica, ordinaria o certificata, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione, quest'ultima non nello stesso giorno, e l'ordine del giorno, spedita almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sulla esclusione degli associati;
- f. delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'assemblea delibera a maggioranza di voti.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare lo statuto occorre la presenza di almeno tre-quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre-quarti degli associati.

articolo 8 - consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del consiglio di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il consiglio di amministrazione è formato da un numero di componenti compreso tra tre e cinque.

I membri del consiglio di amministrazione durano in carica per tre esercizi, intendendosi per "esercizio" l'anno solare", scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.

La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

Il consiglio di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore indicando, oltre alle informazioni previste dall'articolo 26, comma 6, del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

articolo 9 - Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'assemblea tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dura in carica quanto il consiglio di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione, il Presidente convoca l'assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

articolo 10 - organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è obbligatorio quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:

- a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
- b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
- c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

L'obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.

La nomina dell'organo di controllo è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'articolo 10 del Codice del Terzo Settore.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, del Codice del terzo Settore, la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

articolo 11 - revisione legale dei conti

Se l'organo di controllo non esercita la revisione legale dei conti e se ricorrono i requisiti previsti dall'articolo 31, comma 1, del Codice del terzo Settore, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

articolo 12 – Il collegio dei probiviri

Il Collegio dei Probiviri, eventualmente nominato, è composto da 3 membri nominati dall'assemblea degli associati fra gli associati stessi e resta in carica per 3 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili per 2 mandati. Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo dell'associazione o di singoli soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli associati e dagli organi dell'associazione, proponendo i provvedimenti del caso al consiglio direttivo e all'assemblea.

Il collegio, inoltre, svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra organi dell'associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

articolo 13 - patrimonio

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria al fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite.

articolo 14 - divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

articolo 15 - bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dal consiglio di amministrazione entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, viene approvato dalla assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

articolo 16 - bilancio sociale e informativa sociale

Se l'associazione consegue ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a un milione di euro annui deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale.

Se l'associazione consegue ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.

articolo 17 - libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

articolo 18 - volontari

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal consiglio di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione - resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - purché non superino l'importo di 10,00 euro giornalieri e 150,00 euro mensili e il consiglio di amministrazione deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

articolo 19 - lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell'articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

articolo 20 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, che perseguono analoghe finalità e svolgono analoghe attività di interesse generale, secondo le disposizioni dell'assemblea.

L'assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

articolo 21 - rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

